DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 gennaio 1991

che modifica la decisione 81/546/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dall'Austria

(91/54/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi [1], modificata da ultimo dalla direttiva 90/425/CEE [2], in particolare l'articolo 16,

considerando che con la decisione 81/546/CEE [3], modificata da ultimo dalla decisione 83/576/CEE [4], la Commissione ha stabilito le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dall'Austria ;

considerando che in seguito al manifestarsi di focolai di peste suina classica in Austria, con decisione 90/90/CEE [5], la Commissione ha sospeso le importazioni di animali della specie suina, di carni fresche e di prodotti a base di carni suine provenienti da tale paese ;

considerando che le autorità austriache hanno adottato misure tali da permettere alla Commissione di modificare, con decisione 91/53/CEE [6], la decisione 90/90/CEE allo scopo di autorizzare il ripristino delle importazioni provenienti da talune regioni dell'Austria ;

considerando che occorre pertanto modificare in tal senso la decisione 81/546/CEE ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. All'articolo 1, paragrafo 1 della decisione 81/546/CEE, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente :

« b) carni fresche di animali domestici della specie suina che posseggono i requisiti indicati nel certificato sanitario conforme al modello riportato nell'allegato B e provenienti esclusivamente dalle province ivi indicate. Il certificato sanitario deve scortare le merci. »

2. L'allegato B della decisione 81/546/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
(2) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.
(3) GU n. L 206 del 27. 7. 1981, pag. 7.
(4) GU n. L 334 del 29. 11. 1983, pag. 17.
(5) GU n. L 61 del 10. 3. 1990, pag. 21.
(6) Vedi pagina 14 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

« ALLEGATO B

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche (1) di animali domestici della specie suina destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea

Paese di destinazione : .....

Numero del certificato di sanità (2) : .....

Paese speditore : Austria (Alta Austria, Salisburgo, Tirolo, Vorarlberg)

Ministero : .....

Dipartimento : .....

Riferimenti : .....

(facoltativo)

I. **Identificazione delle carni :**

Carni di animali domestici della specie suina (1) : .....

(specie animale)

Natura dei pezzi : .....

Natura dell'imballaggio : .....

Numero dei pezzi o degli imballaggi : .....

Peso netto : .....

II. **Provenienza :**

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del (dei) macello(i) riconosciuto(i) : .....

.....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del (dei) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) : .....

.....

III. **Destinazione delle carni :**

Le carni sono spedite da : .....

(luogo di spedizione)

a : .....

(paese e luogo di destinazione)

Col seguente mezzo di trasporto (3) : .....

Nome e indirizzo dello speditore : .....

.....

Nome e indirizzo del destinatario : .....

.....

(1) Carni fresche : tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici della specie suina che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione ; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo allorquando il paese destinatario autorizza l'importazione di carne fresca per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'articolo 19, lettera a) della direttiva 72/462/CEE.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri, indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

IV. **Attestato di polizia sanitaria :**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che :

1. Le carni fresche sopra descritte derivano :

   — da animali che hanno soggiornato in territorio austriaco (Alta Austria, Salisburgo, Tirolo, Vorarlberg) per almeno 3 mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a 3 mesi ;

   — da animali provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica o di malattia vescicolare dei suini nei precedenti 30 giorni o di peste suina nei precedenti 40 giorni, ed intorno ai quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi di queste malattie negli ultimi 30 giorni ;

   — da animali che sono stati trasportati dal loro allevamento di origine al macello riconosciuto in questione, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per la spedizione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico ;

   — da animali che hanno subito una visita ante mortem presso il macello effettuata nelle 24 ore precedenti la macellazione, ai sensi del capitolo V dell'allegato B della direttiva 72/462/CEE, senza presentare segni ricollegabili all'afta epizootica ;

   — da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di una manifestazione di brucellosi suina nelle 6 settimane precedenti.

2. Le carni fresche sopra descritte derivano da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo un caso diagnostico di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate alla spedizione verso la Comunità è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e la pulizia e disinfezione totale dello stabilimento o degli stabilimenti, effettuate sotto il controllo del veterinario ufficiale.

Fatto a ....., il .....
(luogo) (data)

Timbro

.....
(firma del veterinario ufficiale). »